

REGOLAMENTO (CE) N. 1076/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2004

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione ha aperto e fissato modalità di gestione di contingenti tariffari per le conserve di funghi⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 359/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 2125/95 a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri⁽²⁾, ha adottato misure finalizzate a consentire agli importatori di tali paesi di beneficiare del regolamento (CE) n. 2125/95. Le misure in questione sono finalizzate a formalizzare una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori nei nuovi Stati membri e ad adeguare i quantitativi che possono essere oggetto di domande di titoli da parte di importatori tradizionali dei nuovi Stati membri, affinché tali importatori possano beneficiare del sistema in questione.
- (3) Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente all'adesione, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un contingente tariffario di importazione per le conserve di funghi del genere *Agaricus* dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.
- (4) Tale fissazione deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare il risultato delle negoziazioni in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all'adesione dei nuovi membri.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

(1) GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).

(2) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 11.

Articolo 1

1. Un contingente tariffario autonomo di 1 200 tonnellate (peso netto sgocciolato) (numero d'ordine 09.4109), di seguito denominato il «contingente autonomo», è aperto a partire dal 1° maggio 2004 per le importazioni comunitarie di conserve di funghi del genere *Agaricus* dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

2. Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nel quadro del contingente autonomo è del 12% per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23% per i prodotti dei codici 2003 10 20 e 2003 10 30.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2125/95 e il regolamento (CE) n. 359/2004 si applicano alla gestione del contingente autonomo, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2125/95 non sono applicabili alla gestione del contingente autonomo.

Articolo 3

La validità dei titoli d'importazione rilasciati a titolo del contingente autonomo, di seguito i «titoli», è limitata al 31 dicembre 2004.

I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate all'allegato I.

Articolo 4

1. Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento.

I titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture seguenti riportate all'allegato II.

2. Le domande di titoli presentate da un importatore tradizionale devono riferirsi a un quantitativo non superiore al 9% del contingente autonomo.

3. Le domande di titoli presentate da un nuovo importatore devono riferirsi a un quantitativo non superiore all'1% del contingente autonomo.